

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 71/44/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La ricorrente sig. ra Ro. Bu., rappresentata e difesa dall'avv. Borzomi propone ricorso avverso il diniego all'annullamento in autotutela della cartella di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate Direzione Prov.le 1 Milano.

La cartella di pagamento, emessa per Irpef, Irap anno 2003 è avvenuta a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis.

Il ricorso proposto avverso la cartella è stato dichiarato inammissibile dalla Commissione Tributaria provinciale in data 26.11.2008.

L'istanza di annullamento in autotutela, presentato in data 10.6.2010 con la quale si documentava che la ripresa era conseguenza di un mero errore materiale commesso ed occultato dal professionista che gestiva gli adempimenti fiscali, è stata negata in quanto l'Ufficio non aveva poteri per procedere.

La ricorrente sostiene l'illegittimità del diniego in quanto privo di qualsiasi motivazione: e che il potere di autotutela da parte dell'Amministrazione è sempre azionabile anche nelle ipotesi di atti impositivi divenuti definitivi per errore del contribuente. precisa che l'errore commesso in sede di compilazione della dichiarazione anno 2003 non era imputabile alla stessa ma al commercialista.

Nel caso in esame, trattandosi di errore materiale, l'Amministrazione aveva il dovere di annullare l'atto in base al dovere di imparzialità e correttezza

Conclude con la richiesta di annullare il diniego di annullamento con condanna alle spese. Si è costituito l'Ufficio il quale ribadisce la legittimità del diniego puntualizzando che il contribuente non può entrare nel merito della cartella divenuta definitiva. Conclude con la richiesta preliminare di dichiarare inammissibile il ricorso e, nel merito, rigettarlo con condanna alle spese.

La ricorrente ha depositato memoria che ribadisce la mancanza di motivazione del diniego.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Collegio che preliminarmente va decisa la eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'Ufficio.

A seguito di recente evoluzione giurisprudenziale della Suprema Corte, è indubbio che al giudice tributario sono attribuite tutte le controversie in materia di tributi, ivi comprese quelle relative ai provvedimenti espressi o taciti di esercizio dell'autotutela tributaria, in quanto incidenti sul rapporto tributario obbligatorio.

Ma il limite che incontra l'impugnazione del rifiuto di esercizio dell'autotutela è dato dall'esame del mero sindacato di legittimità del rifiuto in quanto non può porsi in discussione la fondatezza o meno della pretesa tributaria.

Sulla eccezione di mancanza di motivazione, il Collegio reputa che, trattandosi di mero controllo formale della dichiarazione, la norma in questione (600 in luogo di 602) non attribuisce alcun sindacato sostanziale all'Amministrazione e, di conseguenza, la motivazione del diniego appare congrua ed esaustiva.

Il ricorrente, nel caso che occupa il Collegio, impugnando il diniego di autotutela, invoca indirettamente un riesame nel merito peraltro precluso dal consolidamento della cartella di pagamento.

A parere del Collegio , considerato dunque che la motivazione del diniego appare legittima ed è preclusa qualsiasi valutazione nel merito il ricorso va rigettato

La complessità della controversia giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Commissione rigetta il ricorso.

Spese compensate.